

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1984

Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle riconsolidazioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge propone, per le Casse pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, norme caratterizzate da essenzialità ed immediata operatività, intese a rendere tempestive e sollecite le prestazioni sociali dovute agli iscritti ed a garantire celermemente un recupero di efficienza della gestione, attualmente oberata da un numero crescente di iscritti e di adempimenti, cui si fa ancora fronte con una organizzazione amministrativa che non ha potuto giovare finora di indifferibili aggiornamenti.

Coordinate a tale finalità sono alcune modifiche alle procedure dei ricorsi amministrativi, nell'intento di definire in tempo breve il contenzioso e rendere più efficace la tutela dei legittimi interessi e dei diritti degli iscritti e dei pensionati.

Lo stesso schema è preordinato, poi, ad una riorganizzazione strutturale e funziona-

le della Direzione generale degli istituti di previdenza, potenziando, attraverso il riconoscimento di una maggiore autonomia operativa, gli organi della gestione.

Passando all'esame dettagliato dell'articolo proposto, è da segnalare, anzitutto, la importante e qualificante disposizione, contenuta nell'articolo 1, relativa alla valorizzazione dei periodi militari.

Si è dato ingresso, infatti, con espressa formulazione, alla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di servizio militare resi dagli iscritti alle Casse pensioni, purchè i periodi stessi non siano già stati utilizzati in pensione presso lo Stato od altra gestione assicurativa ovvero non siano altrimenti già riconosciuti utili.

Poichè la nuova normativa si aggiunge alle norme preesistenti, in materia di valutazione dei periodi in esame, ne consegue che nulla è innovato per quanto attiene le di-

sposizioni che già consentono la valorizzazione dei periodi stessi.

In sostanza, con l'articolo 1, i periodi militari, già riconosciuti da tempo gratuitamente utili sia dallo Stato che dall'INPS e da altri istituti, divengono tali anche per gli iscritti alle Casse pensioni, che erano finora tenuti a richiederne la valutazione a titolo oneroso.

Sensibili semplificazioni ed uniformizzazioni vengono introdotte, dagli articoli 2 e 3, per le procedure ed i periodi a riscatto ed a ricongiunzione.

Con l'articolo 2, relativo ai riscatti, si è reso certo ed univoco il termine per la presentazione delle istanze di riscatto, assumendo, quale data di presentazione, quella di spedizione della raccomandata, e ciò con innegabile vantaggio, in presenza dei connessi termini di decadenza. Corrispettivamente, è introdotto l'istituto della reiezione della richiesta stessa, quando l'iscritto, nonostante la diffida a provvedere, lascia inutilmente trascorrere il termine assegnatogli per trasmettere la documentazione di rito.

Inoltre, l'articolo 3 dispone una più razionale disciplina, per quanto attiene al recupero delle somme a carico dei superstiti aventi diritto a pensione, dovute a titolo di contributo di riscatto o di ricongiunzione, nei casi in cui l'interessato abbia prodotto domanda prima della cessazione dal servizio e sia morto in servizio oppure in pensione prima di poter scegliere le modalità di pagamento.

Relativamente alle pensioni, l'articolo 4 prevede una sensibile semplificazione istruttoria per i trattamenti di quiescenza che presuppongono l'esigenza della condizione di inabilità, abbreviazione tanto più necessaria in quanto, dato il carattere costitutivo della pronuncia del consiglio di amministrazione, non è possibile per essi la concessione di un immediato trattamento provvisorio di pensione.

Viene pertanto istituito, direttamente presso il consiglio di amministrazione, un comitato tecnico di cui fanno parte medici designati dal Ministero della sanità, che provvedono ad esprimere il parere tecnico-sanitario, in luogo del ricorso ad organi

esterni, che oggi comporta lunghe e defatiganti attese.

In proposito, vale precisare che, fermi gli imprescindibili accertamenti medico-legali che rimangono devoluti alle competenti prefetture, il nuovo organo tecnico-sanitario pur nella realizzata semplificazione assolverà esattamente le funzioni ora esplicate dal collegio medico-legale del Ministero della sanità, inglobando medici dello stesso ufficio. Con il vantaggio che lo stesso accertamento medico-legale verrà operato, oltre che per gli attuali casi di inabilità assoluta e permanente, anche per le ipotesi di inabilità specifiche, che ora ne sono carenti.

Sempre in tema di trattamenti di quiescenza, l'articolo 5 provvede ad altra benefica semplificazione, con l'abrogazione dell'istituto della indennità *una tantum*, ferma rimanendo ogni garanzia per gli iscritti.

Infatti, il processo evolutivo del sistema previdenziale, finalizzato a far acquisire da parte degli interessati il trattamento di quiescenza nella forma di pensione mediante la totalizzazione dei servizi o con la ricostituzione della posizione previdenziale INPS, ha reso privo di rilevanza sostanziale l'istituto dell'indennità *una tantum*, che viene ora abrogato.

La materia riguardata dal successivo articolo 6 ha per oggetto il sistema di recupero delle quote di pensione a carico degli enti nei casi di cumulo di servizi. A tal fine, con norma innovativa di chiaro rilievo semplificativo, le quote annuali di pensione poste a carico degli enti locali vengono capitalizzate, mediante l'applicazione degli stessi coefficienti utilizzati per gli oneri di cui alla legge n. 336 del 1970.

Una diversa disciplina in materia di ricorsi amministrativi è contenuta nell'articolo 7. La disposizione in esame, che riguarda i ricorsi per l'iscrizione alle Casse pensioni e per la retribuzione annua contributiva, attribuisce al consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza la competenza a decidere definitivamente in prima istanza, fermi restando gli ulteriori mezzi di impugnativa giurisdizionale previsti a tutela degli interessati.

Di importanza determinante per l'efficienza e la funzionalità delle Casse pensioni è l'articolo 8 che propone rimedi urgenti per affrontare la situazione di emergenza della gestione.

Tale norma, infatti, consente l'assunzione di nuove unità di personale per l'attuazione della legge n. 29 del 1979, sulla ricongiunzione dei servizi, per la quale le Casse sono oberate da una massa di circa 500.000 istanze, di cui gran parte interessanti personale prossimo al collocamento a riposo.

Conseguentemente, per tale eccezionale esigenza, si è previsto un aumento di organico da utilizzare in veri e propri centri di servizio, dotati della necessaria flessibilità e destinati ad operare per unità organiche, non essendosi ritenuta praticabile l'assunzione di personale non di ruolo, il cui stato precario provocherebbe inevitabilmente future richieste di passaggio nei ruoli ed una sostanziale, virtuale destabilizzazione del quadro organizzativo delineato.

Dopo le predette norme, che consentono di risolvere le esigenze di maggiore immediatezza, l'articolo 9 prevede la riorganizza-

zione strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti di previdenza da realizzare a mezzo apposita delega conferita al Governo, al fine di consentire alla gestione, che già dispone di autonomia finanziaria e di bilancio, anche una maggiore autonomia operativa.

I criteri direttivi della delega, precisati dallo stesso articolo 9, sono preordinati all'adeguamento degli ordinamenti normativi per le prestazioni di competenza, alla semplificazione delle procedure, alla revisione e al potenziamento delle attribuzioni del consiglio di amministrazione, infine, ad una strutturazione organica e funzionale della gestione, più idonea all'esplicazione delle attività istituzionali.

In base all'articolo 10, i decreti delegati saranno emanati previo parere della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza.

L'emananda legge non determinerà oneri a carico dell'erario, in quanto l'incidenza finanziaria trova copertura integrale nelle disponibilità delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Servizi militari)

Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza alla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di servizio militare sono computati, a domanda, con onere a carico delle predette Casse pensioni.

La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione per i servizi militari che siano stati già utilizzati ai fini della liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri istituti di previdenza o che siano già altrimenti utili a pensione.

Restano ferme le vigenti norme sulla ri-congiunzione dei servizi, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 2.

(Riscatti)

La domanda di riscatto deve essere presentata alle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, a mezzo lettera raccomandata, in costanza del rapporto di impiego ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della cessazione definitiva dal servizio.

In caso di morte dell'iscritto, che avvenga entro il termine sopradetto, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione, o dagli eredi, entro 90 giorni dalla data di morte.

Come data di presentazione della domanda di riscatto si considera la data di spedizione della raccomandata.

Le domande di riscatto sono documentate a cura del richiedente.

L'iscritto che, entro un anno dalla eventuale richiesta istruttoria della Direzione generale degli istituti di previdenza, non trasmette la documentazione, è diffidato a provvedere, con assegnazione del termine di 90 giorni. In caso di inadempienza, viene pronunciata la reiezione della domanda di riscatto.

Art. 3.

(Onere di riscatto per i superstiti)

A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, nel caso di domande di riscatto o di ricongiunzione di servizi o periodi presentate anteriormente alla data di cessazione dal servizio, qualora la morte dell'interessato sia avvenuta prima che lo stesso abbia potuto scegliere le modalità di pagamento del contributo di riscatto ed i superstiti aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità non intendano rinunciare al beneficio derivante al trattamento di quiescenza per effetto del riscatto o della ricongiunzione, il relativo contributo, ratizzato nella misura massima consentita, viene recuperato:

1) fino alla concorrenza delle somme dovute a titolo di pensione diretta, mediante ritenuta dell'importo dei contributi rateali che sarebbero scaduti dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di riscatto o di ricongiunzione fino alla data di morte;

2) mediante ritenuta, sulle intere prime rate della pensione di reversibilità a favore dei superstiti, della metà dell'eventuale importo residuale, risultante dopo l'applicazione del procedimento di cui al precedente numero 1.

Qualora la cessazione dal servizio dell'iscritto sia avvenuta per morte, il contributo di riscatto o per la ricongiunzione, nella misura pari alla metà, viene recuperato mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione indiretta.

L'articolo 15 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è soppresso.

Art. 4.

(Trattamento per inabilità)

Per le domande di pensione, che richiedano la sussistenza della condizione della inabilità, il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza delibera, sentito il parere di un comitato tecnico istituito con apposita deliberazione del consiglio stesso, resa esecutiva con provvedimento del direttore generale degli istituti di previdenza.

Il comitato tecnico è costituito dal direttore generale degli istituti di previdenza o, per sua delega, da un dirigente superiore, con funzione di presidente, da tre dirigenti degli istituti stessi e da tre sanitari del profilo professionale medici con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile ospedaliero, designati dal Ministero della sanità.

Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un impiegato degli istituti di previdenza appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

I compensi dovuti ai componenti ed al segretario del comitato sono stabiliti dalla richiamata delibera del consiglio di amministrazione e corrisposti a carico del bilancio degli istituti di previdenza.

Art. 5.

(Indennità una tantum)

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge l'istituto della indennità *una tantum* in luogo di pensione, disciplinato dagli articoli 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, 7 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 6.

(Recupero quote a carico di enti)

Con effetto dal 1° gennaio 1985, ai fini della rivalsa di cui al sesto comma dell'articolo 52 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680,

e successive modificazioni, gli enti corrispondono alle Casse pensioni la quota annua del trattamento di quiescenza secondo le modalità ed i coefficienti previsti dal decreto del Ministro del tesoro 12 gennaio 1972.

Art. 7.

(Ricorsi amministrativi)

Gli enti o gli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza hanno facoltà di inoltrare ricorso al consiglio di amministrazione degli istituti medesimi per questioni concernenti l'iscrizione e la retribuzione annua contributiva.

Il ricorso, che non sospende l'obbligo del versamento dei contributi, deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla notifica dell'estratto dell'elenco generale dei contributi o dalla data di ricezione della lettera raccomandata relativa alla comunicazione di merito della Direzione generale.

La deliberazione del consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.

Sono abrogati gli articoli 28 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, 20 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, 23 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e 19 del regolamento riguardante la Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con decreto-luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295.

Art. 8.

(Assunzione di personale)

Per provvedere alle eccezionali esigenze connesse al funzionamento degli uffici centrali del Tesoro, la dotazione cumulativa del personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale del tesoro è aumentata di 500 unità da adibire ai centri di servizio da istituire con decreto del Ministro del tesoro che ne fissa le disposizioni di funzionamento.

In sede di prima attuazione, il personale di cui al primo comma verrà utilizzato presso la Direzione generale degli istituti di previdenza per provvedere alle eccezio-

nali esigenze di attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e definire sollecitamente le ricongiunzioni dei periodi assicurativi chiesti dagli iscritti alle Casse pensioni.

In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro, ripartiti i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 312 sulla base delle necessità operative, può indire speciali concorsi per provvedere alla copertura dei posti che risulteranno disponibili dopo l'attuazione delle norme contenute nell'ultimo comma del presente articolo.

Per la copertura dei posti mediante concorsi speciali si applicano le norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può disporre l'assunzione degli idonei di concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge le cui graduatorie siano state approvate in data successiva al 1° gennaio 1982.

Art. 9.

(Delega per il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, potenziando, anche attraverso il riconoscimento di una maggiore autonomia operativa, la Direzione medesima ed il consiglio di amministrazione degli istituti, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi seguenti:

1) adeguamento degli ordinamenti normativi nella materia dei trattamenti di quie-

scenza degli iscritti alle Casse pensioni amministrative dagli istituti di previdenza, alla più recente evoluzione della legislazione previdenziale;

2) semplificazione delle procedure amministrative, da attuarsi anche attraverso un idoneo decentramento funzionale, volta ad accelerare la liquidazione delle prestazioni agli aventi diritto ed a snellire lo svolgimento delle altre attività istituzionali;

3) revisione della composizione del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, allargando la rappresentatività delle categorie e degli enti iscritti e revisione delle attribuzioni per conferire al consiglio medesimo più accentuati compiti gestionali;

4) previsione di una struttura organica e funzionale della Direzione generale degli istituti di previdenza, dotata di autonomia amministrativa nell'ambito del Ministero del tesoro, con lo scopo di:

a) articolare la Direzione in servizi e divisioni, in relazione alle esigenze delle attività istituzionali;

b) costituire ruoli organici di proprio personale amministrativo e tecnico, stabilendo le relative dotazioni in rapporto alle esigenze funzionali della Direzione;

c) rendere possibile una più efficace utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati, anche in collegamento con le direzioni provinciali del tesoro, per il conferimento ed il pagamento dei trattamenti di quiescenza.

Art. 10.

(Emanazione delle norme delegate)

I decreti previsti dall'articolo 9 sono emanati previo parere della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza.

Il Governo procede all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 9 qualora il parere previsto dal precedente comma non sia espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.